



**TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE II**  
**SEZIONE CIVILE**

*32-1/2026 N.R. Procedim. unit.*

V° il g.d., dr. Pasquale Velleca,

letto il ricorso ex artt. 74 e ss. cc.ii. depositato in data 18.02.2026 dall'occ dr.ssa Marialuigia Vitagliano nell'interesse di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), residente in [REDACTED], [REDACTED];

letta la relazione iniziale dell'occ allegata al ricorso; richiamato il provvedimento del 26.2.2026, letta la relazione integrativa dell'occ depositata l'11.3.2026, dalla quale si evince che:

- il ricorrente non può essere considerato un “consumatore”, essendosi formata la debitoria in seno all'esercizio dell'attività d'impresa
- non risultano superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2 cc.ii. (cfr. pag. 3);
- il nucleo familiare è composto dal ricorrente, dal coniuge e da due figli minori (cfr. pag. 3),
- negli ultimi tre anni il ricorrente ha maturato un reddito medio di euro 43.357,00 (cfr. pag. 8),
- il ricorrente non è titolare di beni immobili (cfr. pag. 11);
- il valore del patrimonio mobiliare del ricorrente (trattasi di beni mobili e del magazzino) ammonta a circa euro 27.426,00 (cfr. pag. 10),
- le cause del sovraindebitamento sono imputabili ad alcuni furti subiti, al mancato recupero di un ingente credito e ad una contrazione dell'attività d'impresa,
- sul ricorrente grava una debitoria di complessivi euro 139.807,18 (cfr. pag. 8),
- i presumibili costi della procedura ammontano ad euro 7.000,00, con la precisazione che euro 6.210,00 sarebbero pagati dalla coniuge del ricorrente [REDACTED] attraverso tre rate di euro 2.070,00 ciascuna, di cui la prima alla data di omologa, la seconda entro tre mesi dall'omologa e la terza entro tre mesi dal pagamento della seconda rata (cfr. pag. 11 della relazione iniziale, la dichiarazione in atti e pag. 13 della relazione integrativa), ferma la precisazione che “*il compenso dell'OCC è da intendersi come compenso presumibile che sarà*

*accantonato sul c/c della procedura e corrisposto solo successivamente alla liquidazione da parte del Giudice Delegato e in seguito all'esecuzione della proposta" (cfr. pag. 13);*

**Tenuto conto che** a fronte di un passivo complessivo pari ad euro 139.807,18, la proposta di concordato minore (cfr. pag. 10 ed 11) prevede:

- una durata di sette anni (84 mesi) dall'omologazione (cfr. pag. 31);
- la soddisfazione dei creditori nella misura complessiva di euro 49.100,82 (cfr. pag. 14) secondo le percentuali riportate nella tabella n. 11 a pag. 14 della relazione integrativa);
- il pagamento di una rata mensile di euro 571,69 (cfr. pag. 23 e 31);
- il miglioramento della percentuale di soddisfazione dei creditori qualora nelle more dovesse essere incassato un credito vantato presso Soficoop (cfr. pagg. 10 e ss.).

Alla proposta dell'occ risultano allegate le dichiarazioni dei redditi del ricorrente.

**Osservato che** alla relazione dell'occ risultano allegati i documenti di cui all'art. 75 cc.ii., **ritenuto** opportuno doversi precisare che **con riferimento ai crediti affidati al concessionario per la riscossione, la manifestazione di voto deve provenire non già da quest'ultimo ma dall'ente titolare del credito (al quale la proposta ed il presente decreto dovranno essere trasmessi), posto che l'a.d.e.r. non ha la facoltà di disporre dei crediti iscritti a ruolo, di cui deve soltanto curare l'esazione, attraverso rinunce, dilazioni o quant'altro implicato dalla valutazione di convenienza della proposta del debitore (cfr. Cass. civ. n. 35976/2022, n. 13877/2023, etc.).**

**Tenuto conto che** la relazione dell'occ contiene l'attestazione circa la valutazione di completezza ed attendibilità della documentazione (cfr. pag. 23), nonché di maggiore convenienza della stessa per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria (giacché quest'ultima consentirebbe di acquisire un attivo di soli euro 27.426,00, inferiore ad euro 49.100,82 ricavabili in caso di omologazione della proposta di concordato: cfr. pag. 24).

Letto l'art. 78 cc.ii.,

**P. Q. M.**

1) **dichiara** aperta la procedura di concordato minore in favore di [REDACTED]  
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), residente [REDACTED]  
[REDACTED]), con sede legale in [REDACTED];

2) **dispone** la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento **nel sito web del Tribunale di Nocera Inferiore**, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

e, quindi, con l'oscuramento dei dati sensibili ad eccezione di nome e codice fiscale del proponente e nel registro delle imprese, a cura dell'OCC ai sensi dell'art. 78, co. 3 CCII;

3) **precisa che entro 15 giorni** l'OCC dovrà comunicare a tutti i creditori, a mezzo pec o raccomandata se non muniti di PEC, la proposta sottoscritta dal debitore con la relativa documentazione, la propria relazione particolareggiata ed il presente decreto;

4) **asigna ai creditori termine di 30 giorni dalla comunicazione** suddetta per far pervenire **all'OCC**, a mezzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, **la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni**; i creditori, in tale dichiarazione, dovranno altresì indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, a cui ricevere tutte le comunicazioni. Si avverte sin d'ora che in mancanza i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito nel fascicolo informatico, dovendosi applicare l'art. 10, comma 3 CCII;

5) **avverte che in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato della dichiarazione di adesione o meno alla proposta, il silenzio si intenderà come adesione alla proposta del ricorrente nei termini in cui la stessa è stata loro trasmessa;**

6) come da richiesta del debitore, **dispone** che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

7) **onera l'OCC a depositare nel termine di 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato ai creditori per la votazione** una relazione particolareggiata **sull'esito delle votazioni, indicando se sia stata o meno raggiunta la maggioranza** e allegando prova delle comunicazioni effettuate ai creditori, dichiarazioni di voto, eventuali contestazioni e rendendo, altresì, un parere motivato sulle stesse, per l'assunzione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 80 cc.ii.

**Si comunichi al proponente e all'OCC a cura della cancelleria.**

**Nocera Inferiore, 12.03.2026**

**Il Giudice delegato  
dott. Pasquale Velleca**

